

**TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI****SEZIONE UNICA CIVILE**

Il giudice dott.ssa Maria Carla Corvetta,

nella procedura promossa da

[redacted] rappresentata e

difesa dall'Avv. Maura Vadalà del foro di Rimini, c.f. [redacted] e con

domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Rimini (RN), via Sigismondo n. 46, e

domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec maura.vadala@ordineavvocatirimini.it

-ricorrente-

avente ad oggetto il ricorso per l'esdebitazione ex art. 14-terdecies l. 3/2012 (pro tempore vigente) depositato in data 27.1.2026, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

[redacted] ha presentato ricorso per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 14-terdecies della l. 3/2012 (applicabile *ratione temporis*) a seguito della chiusura della procedura di liquidazione da lei richiesta, avvenuta con decreto del Tribunale di Rimini del 5 marzo 2025.

Nel proprio atto introduttivo la ricorrente ha sostenuto che ricorrono tutti i requisiti prescritti ai fini della concessione del beneficio di legge e ha sostenuto di avere sempre mantenuto un atteggiamento collaborativo con gli organi della procedura di liquidazione, nonché di non aver mai subito una condanna ostativa per i reati di cui all'art. 16 della l. 3/2012.

Nondimeno la ricorrente ha precisato di aver patteggiato una condanna per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, deducendo tuttavia l'antioriorità delle condotte rispetto all'apertura della procedura di liquidazione e la mancanza di un nesso teleologico tra la commissione delle medesime e l'accesso alla procedura liquidatoria.

Infine, la ricorrente ha indicato di aver continuato a svolgere attività produttiva di reddito adeguata alle proprie competenze nei quattro anni successivi all'apertura della liquidazione e che comunque i creditori della procedura sono stati parzialmente soddisfatti.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Sul punto, va rilevato che la disciplina prevista dall'art. 14-*terdecies* della l. 3/2012, applicabile *ratione temporis* alla procedura in esame, prevede che il debitore persona fisica che ha chiesto la liquidazione di tutti i suoi beni possa accedere al beneficio della liberazione dei debiti residui al ricorrere di un duplice requisito soggettivo e oggettivo.

Quanto al requisito soggettivo, si richiede che il debitore abbia cooperato con gli organi della procedura e più in generale abbia mantenuto un contegno non ostruzionistico all'individuazione delle utilità necessarie al soddisfacimento dei debitori, oltre a non aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda e a non essere stato condannato in via definitiva per uno dei reati di cui al successivo art. 16, che puniscono una serie di comportamenti eterogenei ma, comunque, tutti indicativi di una volontà di agire in frode ai creditori della procedura.

La disposizione va interpretata nel senso che mentre la sussistenza di uno dei reati tassativamente indicati costituisce una presunzione assoluta di inaffidabilità del debitore, nondimeno possono ricorrere altre condotte non tipizzate che evidenzino una volontà di agire in danno delle ragioni dei creditori.

Nel caso di specie, tuttavia, la condanna inflitta alla ricorrente risulta completamente sconnessa rispetto a un eventuale intento fraudolento: circostanza che è confermata anche dal liquidatore il quale ha formulato parere positivo in ordine alla sussistenza del requisito soggettivo.

Quanto al requisito oggettivo, l'art. 14-*terdecies* comma 1 lett. f) richiede che devono essere stati soddisfatti almeno in parte i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione, senza che peraltro la legge indichi una percentuale minima per ottenere l'esdebitazione o faccia alcuna distinzione tra creditori privilegiati e chirografari.

Questo presupposto si ritiene, quindi, realizzato anche quando talune categorie di creditori non hanno ricevuto alcunché in sede di riparto: l'interpretazione operata dal Giudice deve infatti essere coerente con il *favor debitoris* che ispira la norma, in base al quale l'esdebitazione deve essere concessa a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale irrisoria.

Secondo un recente orientamento della Cassazione, il soddisfacimento dei creditori deve essere valutato in termini complessivi e non come mero dato percentuale; il pagamento "parziale" non deve essere inteso in senso aritmetico, bensì come una concreta partecipazione dei creditori alle risorse disponibili, pur se limitata (Cass. Civ. n. 28505/2024).

In tal senso, viene sempre più rafforzato il principio del *favor debitoris* ed il concetto di *fresh start*, volto a consentire al debitore meritevole la possibilità di un nuovo inizio economico.

Come richiamato dalla ricorrente, il procedimento in esame rientra tra quelle procedure genericamente definite "fallimentari" che sono disciplinate dall'art. 14-*terdecies* della l. 3/2012 (applicabile al debitore persona fisica non assoggettabile al fallimento) oppure dall'art. 142 e ss. L. Fall. (applicabile al debitore dichiarato fallito), norme che peraltro subordinano l'ammissione del ricorrente al beneficio dell'esdebitazione al rispetto di requisiti pressoché analoghi tra loro.

Con riferimento all'art. 142 c. 2 L. Fall., nello specifico, va osservato che, a seguito dell'entrata in vigore del CCI, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto tacitamente abrogato il requisito oggettivo contenuto nell'articolo in parola, e ciò in quanto una diversa interpretazione darebbe adito ad ingiustificate disparità di trattamento tra vecchi falliti e nuovi soggetti sottoposti a liquidazione giudiziale o sovraindebitati (i quali sono legittimati a chiedere la liberazione dai debiti pregressi in presenza dei soli requisiti soggettivi sopra indicati).

Se anche si dovesse ammettere la permanenza nell'ordinamento attuale del parametro oggettivo, questo dovrebbe comunque essere svalutato ed interpretato nel senso assolutamente favorevole al debitore.

Ne consegue che spetta al prudente apprezzamento del tribunale valutare caso per caso la percentuale di pagamento e il numero di creditori che devono essere

soddisfatti e stabilire quando i pagamenti del debitore sono sufficienti per concedere il beneficio, anche se alcuni creditori non sono stati soddisfatti per nulla.

Le considerazioni appena svolte possono applicarsi senza difficoltà anche all'esdebitazione del debitore non assoggettabile al fallimento, stante la quasi totale uguaglianza dei requisiti previsti da entrambe le procedure per l'accesso al beneficio in parola.

Nel caso di specie, va rilevato che - all'esito della liquidazione del patrimonio di - sono stati soddisfatti integralmente i creditori in prededuzione, mentre vi è stata una soddisfazione parziale dei creditori ipotecari per oltre 400.000 euro (ripartiti tra un primo versamento di 89.724,75 euro e un secondo versamento di 57.762,92 euro in favore di Credito Cooperativo Romagnolo, oltre a 306.125,82 euro in favore di D21.4 Srl), senza che nessuno dei creditori della procedura abbia presentato opposizione all'istanza di esdebitazione, nonostante siano stati tutti ritualmente avvisati.

Le somme così sinteticamente descritte depongono nel senso dell'ammissione della al beneficio dell'esdebitazione, atteso che gli importi indicati sono idonei per le ragioni già evidenziate a integrare il requisito oggettivo prescritto dall'art. 14-terdecies l. 3/2012.

P. Q. M.

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso presentato da
(),

DICHIARA

Inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti nell'ambito della procedura di liquidazione n. 6/2019, ad eccezione di quelli indicati nell'art. 14-terdecies, comma 3 l. 3/2012,

MANDA

Alla Cancelleria di comunicare il presente decreto agli organi della procedura, al pubblico ministero e al debitore istante e di pubblicare il presente decreto nel Registro delle Imprese;

AL debitore istante di comunicare il presente decreto ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti mediante lettera raccomandata/PEC.

Rimini, 5 maggio 2026.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Carla Corvetta